

**LEGGE REGIONALE 17 SETTEMBRE 1952, N. 36**

**Impiego dell'avanzo di bilancio accertato  
per l'esercizio 1950; primo provvedimento di variazione  
al bilancio di previsione per l'esercizio 1952  
ed altri provvedimenti di carattere finanziario<sup>1</sup>**

*(Estratto)*

**Art. 6.** - (1) È autorizzata la partecipazione della Regione al fondo di dotazione del costituendo Istituto regionale per l'esercizio del credito a medio e lungo termine, con sede in Trento.

(2) È altresì autorizzata, entro i limiti del fondo stabilito nel successivo comma, la partecipazione della Regione alla costituenda Sezione di credito agrario annessa allo stesso Istituto di Credito. Per le due predette partecipazioni potrà essere conferita complessivamente la somma di L. 550 milioni con prelevamento, sino alla concorrenza di L. 400 milioni, dall'avanzo di bilancio dell'esercizio 1950 e mediante stanziamento di L. 150 milioni nello stato di previsione per l'esercizio 1953.

(3) Le partecipazioni medesime saranno effettivamente disposte in coordinamento con le partecipazioni dello Stato, secondo la emananda legge di costituzione dell'Istituto suddetto, fermi restando i conferimenti che verranno disposti da altre Aziende di credito esistenti nella Regione ai sensi della legge anzidetta.

---

<sup>1</sup> In B.U. 27 settembre 1952, n. 20.

(4) All'approvazione dello statuto dell'Ente la Regione darà la sua adesione mediante deliberazione del Consiglio regionale.

(5) La nomina dei rappresentanti della Regione in seno al consiglio di amministrazione, prevista dalle norme statutarie dell'Ente, sarà disposta mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta medesima, in guisa da assicurare alle due Province di Trento e di Bolzano una rappresentanza paritetica.

(6) Analogamente sarà provveduto per la rappresentanza in seno al Collegio sindacale disponendo per altro la nomina alternativamente, per il periodo di durata dell'incarico, fra i prescelti nella Provincia di Trento ed in quella di Bolzano, qualora il rappresentante sia unico.

(7) Gli stanziamenti per le spese previste nel presente articolo, se eventualmente non impegnati negli esercizi finanziari in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità delle spese.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> **AUMENTI DEI FONDI DI DOTAZIONE E DEL CAPITALE SOCIALE:**

- L'art. 1 della l.r. 20 aprile 1965, n. 1 (recante "Aumento dei fondi di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento", in B.U. 20 aprile 1965, n. 16) stabilisce:

"I conferimenti della Regione ai fondi di dotazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e dell'annessa sezione per il credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 6 della legge regionale 17 settembre 1952, n. 36, sono stati aumentati rispettivamente di lire 900 milioni e di lire 200 milioni.

I conferimenti medesimi saranno effettivamente disposti in coordinamento con le partecipazioni dello Stato, secondo la emananda legge di aumento di detti fondi di dotazione".

---

---

## PARTECIPAZIONI

---

- L'art. 2 della l.r. 15 novembre 1978, n. 23 (recante "Autorizzazione alla cessione a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano di quote di partecipazione della Regione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige", in B.U. 28 novembre 1978, n. 60) stabilisce:  
"I conferimenti della Regione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e dell'annessa Sezione per il credito agrario di miglioramento sono ulteriormente aumentati di lire 1.440 milioni, rispettivamente di lire 405 milioni".
  
- L'art. 1 della l.r. 31 luglio 1980, n. 11 (recante "Autorizzazione alla ulteriore sottoscrizione ed alla cessione a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano di quote di partecipazione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige", in B.U. 5 agosto 1980, n. 41) stabilisce:  
"I conferimenti della Regione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino - Alto Adige e dell'annessa Sezione per il credito agrario di miglioramento sono ulteriormente aumentati di lire 1.155 milioni, rispettivamente di lire 270 milioni".
  
- L'art. 1 della l.r. 5 dicembre 1986, n. 10 (recante "Autorizzazione alla ulteriore sottoscrizione a favore del fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento del Mediocredito Trentino-Alto Adige", in B.U. 16 dicembre 1986, n. 56) stabilisce:  
"I conferimenti della Regione al fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento del Mediocredito Trentino-Alto Adige sono ulteriormente aumentati di lire 525 milioni".
  
- L'art. 1 della l.r. 3 novembre 1989, n. 7 (recante "Autorizzazione all'aumento del conferimento al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige", in B.U. 7 novembre 1989, n. 48) stabilisce:  
"Il conferimento della Regione al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige è ulteriormente aumentato di lire 3.380 milioni".

- L'art. 1 della l.r. 25 marzo 1991, n. 7 (recante "Autorizzazione all'aumento del conferimento al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige", in B.U. 2 aprile 1991, n. 14) stabilisce:  
"1. Il conferimento della Regione al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige è ulteriormente aumentato di Lire 6.760 milioni".
- L'art. 1 della l.r. 27 novembre 1993, n. 18 (recante "Conferimenti e aumenti di quote di partecipazione della Regione al capitale sociale di enti e società per azioni di interesse regionale", in B.U. 30 novembre 1993, n. 58, Suppl. Ord. n. 1) stabilisce:  
"1. Il conferimento della Regione al capitale sociale del Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. è aumentato di lire 11.218.900.000.=, così suddivise:
  - esercizio 1993 lire 7.649.250.000.=
  - esercizio 1994 lire 3.569.650.000.=."

#### **AUTORIZZAZIONI AL VERSAMENTO DI QUOTE**

- L'art. 2 della l.r. 5 dicembre 1986, n. 10 (recante "Autorizzazione alla ulteriore sottoscrizione a favore del fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento del Mediocredito Trentino-Alto Adige", in B.U. 16 dicembre 1986, n. 56) stabilisce:  
"L'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige, in deroga al contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 28 del proprio statuto, è autorizzato a versare alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano una quota, fino alla concorrenza massima rispettivamente di lire 525 milioni, di lire 274 milioni e di lire 261 milioni, dei dividendi accantonati a tutto il 31 dicembre 1985 sui fondi di riserva speciale istituiti presso lo stesso Mediocredito e di pertinenza degli enti medesimi".
- L'art. 2 della l.r. 3 novembre 1989, n. 7 (recante "Autorizzazione all'aumento del conferimento al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige", in B.U. 7 novembre 1989, n. 48) stabilisce:  
"Il Mediocredito Trentino-Alto Adige, in deroga alle disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 28 del proprio statuto, è autorizzato a

---

versare alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano una quota, fino alla concorrenza massima rispettivamente di lire 3.380 milioni, di lire 3.380 milioni e di lire 3.337 milioni, dei dividendi accantonati al 15 aprile 1989 sui fondi di riserva speciali istituiti presso lo stesso Mediocredito e di pertinenza degli enti medesimi”.

- L'art. 2 della l.r. 25 marzo 1991, n. 7 (recante “Autorizzazione all'aumento del conferimento al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige”, in B.U. 2 aprile 1991, n. 14) stabilisce:  
“1. Il Mediocredito Trentino-Alto Adige, in deroga alla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 28 del proprio statuto, è autorizzato a versare alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano una quota, fino alla concorrenza massima rispettivamente di Lire 1.700 milioni, Lire 550 milioni e di Lire 494 milioni, dei dividendi esistenti al 30 giugno 1990 sui fondi di riserva speciali istituiti presso lo stesso Mediocredito e di pertinenza degli enti medesimi.
  
- L'art. 2 della l.r. 27 novembre 1993, n. 18 (recante “Conferimenti e aumenti di quote di partecipazione della Regione al capitale sociale di enti e società per azioni di interesse regionale”, in B.U. 30 novembre 1993, n. 58, Suppl. Ord. n. 1), stabilisce:  
“1. Il Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. è autorizzato a versare alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige una quota fino alla concorrenza massima di lire 2.058.300.799.= sui fondi di riserva speciale istituiti presso lo stesso Mediocredito e di pertinenza della Regione.  
2. Viene altresì autorizzato l'utilizzo dell'importo di lire 1.101.491.201.= del dividendo attribuito alla Regione, per l'anno 1992, sulla quota di partecipazione al capitale del Mediocredito S.p.A.  
3. L'importo di lire 3.159.792.000.= viene detratto dalla quota che la Regione è tenuta a versare nel 1993”.